

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- Vista la Costituzione italiana - art. 21 "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"; art. 34 "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso";
- Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- Visto il D.Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169 che all'art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;
- Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;
- Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia", ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;
- Vista la Nota Prot n. 3602/PO del 31 Luglio 2008 relativa al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007
- Considerati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel POF d'Istituto;
- Considerato il Regolamento d'Istituto approvato dal C.d.I in data 27 Ottobre 2014
- Acquisito il parere di studenti e famiglie ai sensi dell'art. 6 del sopracitato DPR. 249/1998 (patto educativo di corresponsabilità);
- Considerato che I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto educativo di corresponsabilità" ed all'equilibrato esercizio dei diritti – doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, che sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro". Per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
- Considerato che questa sezione, nonostante la definizione di sanzioni più severe, conserva l'impianto culturale e normativo che sta alla base dello statuto delle studentesse e degli studenti.
- Considerato che La sanzione ha di fatto essenzialmente una finalità educativa e costruttiva e, ovviamente, va erogata dall'organo competente secondo un principio di gradualità. Lo stesso organo

competente terrà presente come finalità di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

- Considerato che la Legge 241/90, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti

Si redige il seguente regolamento delle Sanzioni disciplinari con le seguenti premesse:

Art. 1

Violazione del dovere del rispetto della persona, delle norme di sicurezza e del Regolamento, del rispetto dei beni pubblici e/o privati.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE (secondo la gravità e la reiterazione)	SANZIONATORE	CONSEGUENZE	PROCEDURA
a) assenze saltuarie non giustificate; assenze collettive, uscite non autorizzate dalle aule o dai locali scolastici, uso del cellulare in classe; -permanenza fuori dalla classe per più di 10 minuti	-Richiamo verbale -Richiamo scritto con annotazioni sui registri. - Allontanamento di un giorno dalla Comunità Scolastica dopo la prima annotazione. (Possibilità di conversione della sanzione in servizi utili alla comunità scolastica. Si veda Art 7).	- Docente dell'ora - Docente coordinatore -Collaboratori DS -DS. -Consiglio di classe	Voto di condotta	- Notifica al DS - Comunicazione ai genitori (anche per i maggiorenni) - Istruttoria del Consiglio di classe - Il cellulare viene sequestrato e consegnato ai collaboratori del DS, che lo custodiranno in luogo sicuro. - La restituzione è consentita solo ai genitori o ad un loro delegato con richiesta scritta e firmata, corredata da una copia firmata del documento d'Identità di almeno uno dei genitori - Inserimento nel fascicolo dello Studente
b) reiterate assenze collettive; comportamento rumoroso e/o nei vari ambienti scolastici; sosta prolungata nei corridoi o nei bagni; reiterate uscite non autorizzate dalle aule o dai locali scolastici; allontanamento dal gruppo durante i viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche senza autorizzazione del docente responsabile, improprio utilizzo dei tempi di giustificazione e dei relativi libretti, alterazione o soppressione di atti, documenti e registri	-Richiamo scritto con annotazioni sui registri. - allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni, secondo la gravità dell'infrazione (Possibilità di conversione della sanzione in servizi utili alla comunità scolastica. Si veda Art 7).	-Insegnante che ha accertato il comportamento -Consiglio di classe.	Voto di condotta	- Notifica al DS - Comunicazione ai genitori (anche per i maggiorenni) - Istruttoria del Consiglio di classe - Il cellulare e/o gli altri dispositivi citati, vengono sequestrati e consegnati ai collaboratori del DS, che li custodiranno in luogo sicuro. - La restituzione è consentita solo ai genitori o ad un loro delegato con richiesta scritta e firmata, corredata da una copia firmata del documento d'Identità di almeno uno dei genitori - Inserimento nel fascicolo

<p>scolastici; comportamento fraudolento durante lo svolgimento delle prove scritte, uso improprio in classe di cellulari, lettori cd e musicassette, fotocamere e videocamere; lettori MP3, I-Pod e simili in aula e nei locali della scuola. Utilizzo di dichiarazioni false o non genuine per il contenuto o la sottoscrizione.</p>				<p>dello Studente</p>
<p>c) comportamento offensivo verbale o gestuale nei confronti dei componenti la comunità scolastica (professori, personale non docente, studenti, genitori); comportamenti che arrecano danni alle suppellettili ed alle strutture scolastiche, ai sistemi di sicurezza, diffusioni di immagini non autorizzate riprese da video-camere o da fotocamere in violazione della legge sulla privacy;</p>	<p>-Richiamo scritto con annotazioni sui registri. - allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni, secondo la gravità della infrazione. (Possibilità di conversione della sanzione in servizi utili alla comunità scolastica. Si veda Art 7).</p>	<p>-Insegnante che ha accertato il comportamento -Consiglio di classe</p>	<p>Voto di condotta</p>	<p>- Notifica al DS - Comunicazione ai genitori (anche per i maggiorenni) -Istruttoria del Consiglio di classe - Inserimento nel fascicolo dello Studente</p>
<p>d) uso di sostanze stupefacenti, alcoliche, psicotrope all'interno dell'istituto, nei cortili o negli spazi scolastici, durante i viaggi di istruzione e le visite guidate; comportamenti aggressivi e violenti sul piano verbale e fisico;</p>	<p>- Richiamo scritto con annotazioni sui registri. - allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 30 giorni, secondo la gravità della infrazione. (Possibilità di conversione della sanzione in servizi utili alla comunità scolastica. Si veda Art 7).</p>	<p>-Insegnante che ha accertato il comportamento -Consiglio di classe- -Consiglio d'Istituto</p>	<p>Voto di condotta</p>	<p>- Notifica al DS - Comunicazione ai genitori (anche per i maggiorenni) -Istruttoria del Consiglio di classe -Istruttoria Consiglio d'Istituto -Segnalazione all'autorità giudiziaria e/o altri uffici di competenza - Inserimento nel fascicolo dello Studente</p>
<p>e) comportamenti/reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), che possono determinare situazione di pericolo per l'incolumità di persone; atti di bullismo, stalking, ogni forma di</p>	<p>-Richiamo scritto con annotazioni sui registri. - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (1)</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>		<p>- Notifica al DS - Comunicazione ai genitori (anche per i maggiorenni) -Istruttoria Consiglio d'Istituto -Segnalazione all'autorità giudiziaria e/o altri uffici di competenza</p>

discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizione personale e sociale .				
f) comportamenti o espressioni irrispettose o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'onore, della reputazione, nei confronti dei componenti di tutta la comunità scolastica, dell'immagine dell'istituzione scolastica (soprattutto in fase di orientamento), anche se compiuti fuori dall'aula.	<ul style="list-style-type: none"> -Esclusione della partecipazione ad iniziative extra-didattiche (ivi compresi film, teatri, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, partecipazione a conferenze, convegni, ecc....). -Esclusione da incarichi quali rappresentanti di classe e d'Istituto. -Esclusione da incarichi di rappresentanza della componente studenti all'interno di commissioni o altri gruppi di lavoro e/o di studio. -Esclusione da gruppi di rappresentanza dell'istituzione scolastica in qualsiasi contesto e nel territorio. - allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni, secondo la gravità della infrazione. -Richiamo scritto <p>(Possibilità di conversione della sanzione in servizi utili alla comunità scolastica. Si veda Art 7).</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Consiglio di classe -DS 	Voto di condotta	<ul style="list-style-type: none"> - Notifica al DS - Comunicazione ai genitori (anche per i maggiorenni) - Istruttoria del Consiglio di classe - Istruttoria del DS - Inserimento nel fascicolo dello Studente
g) recidiva di comportamenti che violano la dignità ed il rispetto della persona umana; atti connotati da una particolare gravità, tale da determinare seria apprensione a livello sociale	<ul style="list-style-type: none"> -Richiamo scritto con annotazioni sui registri. - esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. (1) 	Consiglio d'Istituto		<ul style="list-style-type: none"> - Notifica al DS - Comunicazione ai genitori (anche per i maggiorenni) -Istruttoria Consiglio d'Istituto -Segnalazione all'autorità giudiziaria e/o altri uffici di competenza

h) danneggiamento, distruzione o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno)	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo scritto con annotazioni sui registri. - allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni, secondo la gravità dell'infrazione. <p>(Possibilità di conversione della sanzione in servizi utili alla comunità scolastica. Si veda Art 7).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insegnante che ha accertato il comportamento - Consiglio di classe - Collaboratori DS - DS 	Voto di condotta	<ul style="list-style-type: none"> - Notifica al DS - Comunicazione ai genitori (anche per i maggiorenni) - Istruttoria del Consiglio di classe - Inserimento nel fascicolo dello Studente
i) Violazione del divieto di fumo	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo scritto con annotazioni sui registri. <p>Sanzione economica di EURO 27,50 (2).</p>	Personale all'uopo delegato	-	<ul style="list-style-type: none"> - Notifica al DS - Comunicazione ai genitori (anche per i maggiorenni)

(1) L'IRROGAZIONE DI TALE SANZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO, è prevista nel caso in cui si verificano situazioni di recidiva e non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

(2) Le somme sono stabilite per legge dello Stato.

Art. 2

In merito alle infrazioni previste alle lettere a) e b) dell'art.1, la Scuola prende atto delle disposizioni emanate dalle Poste Italiane per cui non può, per evidenti ragioni di bilancio, informarne le famiglie.

Si fa obbligo, pertanto, ai genitori di prendere direttamente visione, a congrui intervalli, di assenze, ritardi e profitto dei propri figli, non solo a scuola, ma anche e soprattutto attraverso il Registro elettronico che è utilizzato obbligatoriamente e senza alcuna eccezione, in tutte le classi e per tutti i docenti.

Art 3

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto (Art. 4 comma 6 DPR 24 giugno 1998, n. 249-DPR 21 novembre 2007, n. 235). La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Le motivazioni devono scaturire da una rigorosa fase istruttoria e dall'audizione a difesa fatta dal minore e dalla famiglia.(anche i maggiorenni) (Art.4 comma 3 DPR 24 giugno 1998, n. 249-DPR 21 novembre 2007, n. 235)

Tenuto conto della funzione educativa della sanzione disciplinare, bisogna prevedere la conversione della stessa in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2 DPR 24 giugno 1998, n. 249-DPR 21 novembre 2007, n. 235); tale possibilità deve essere accettata dalla famiglia.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (Art. 4 comma 8 DPR 24 giugno 1998, n. 249-DPR 21 novembre 2007, n. 235);

Art. 4

Contro la sanzione è ammesso ricorso da parte dello studente entro 15 giorni all'Organo di Garanzia Interno che è tenuto ad esprimersi entro 10 giorni, confermando, modificando o respingendo la sanzione.

Art.5

L'Organo di Garanzia è così composto:

- 1) Dirigente scolastico o suo delegato (Presidente);
- 2) Un docente eletto, nell'ambito dell'intero Collegio, dalla medesima componente del Consiglio di Istituto;
- 3) Uno studente eletto dal Comitato degli studenti unitamente ai loro rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto.
- 4) Un genitore eletto tra i componenti del Consiglio di Istituto.
- 5) Un membro del personale ATA eletto tra i componenti del Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia Interna, prima della decisione sul ricorso, ascolterà lo studente interessato e il docente referente del Consiglio di classe che ha inflitto la sanzione (ovvero una relazione scritta sull'accaduto).

Per quanto non previsto si rimanda all'art.5 del D.P.R. 249/98, dalle norme e disposizioni successive, D.P.R. 21/11/07 n. 235 e dalla nota prot. n. 360/PO del 31/07/08.

L'Organo di garanzia interno è competente per le seguenti materie:

- a) esami di ricorsi avverso le sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe;
- b) conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento sollevati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse;
- c) conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche (in tal caso è convocato entro un mese dalla presentazione del quesito). Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'ordine del giorno della riunione. L'esito del ricorso va comunicato in forma scritta all'interessato. A parità di voti è decisivo il voto del presidente.

L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" in caso di prima convocazione, mentre in seconda convocazione funziona solo con i membri presenti. In caso di incompatibilità di uno dei membri, si procede con la sostituzione dello stesso, attraverso un membro supplente, che viene nominato con le stesse modalità.

In caso di parità

di votazione, il voto del Dirigente scolastico, in qualità di Presidente, vale il doppio.

Organo Di Garanzia Regionale (Per ulteriore fase di impugnazione): La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, già prevista dal D.P.R. 249/98, viene attribuita al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Detto organo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato, è di norma così composto: due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, tre docenti e un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale;

L'Organo di Garanzia Regionale ha la funzione di esprimere un parere vincolante al Direttore Generale in sede di decisione dei reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria di II grado o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

Art 6

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica devono prevedere un numero di giorni che non condizioni automaticamente la regolarità dell'anno scolastico in riferimento al limite massimo di assenze consentito per l'ammissione allo scrutinio finale.

Art 7

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un max di 15 giorni, possono essere convertite in attività socialmente e culturalmente utili secondo le seguenti modalità:

- Attività di supporto ai collaboratori scolastici da svolgersi al termine delle lezioni della propria classe, per 1 ora giornaliera, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico (5 ore per ogni giorno di sospensione).
- Attività di catalogazione di risorse interne all'Istituto (biblioteca, laboratori, uffici ecc,.) sotto la sorveglianza di personale addetto
- Attività di tinteggiatura di strutture (pareti, banchi,.....)
- Attività di volontariato e/o sostegno, anche presso Enti o Associazioni esterne

L'esito della stessa (positivo o negativo) deve essere annotato sul registro di classe e nel fascicolo personale, così come l'eventuale rifiuto a prestare l'attività

Art 8

Se l'infrazione è rilevata dal personale ATA, che collabora alla vigilanza, il rilievo va esposto direttamente al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori

Art 9

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico a.s. 2014-15.

Il documento potrà essere oggetto di modifiche nel corso dell'anno o degli anni e, in tal caso, sarà soggetto a nuova approvazione degli organi collegiali.

Eventuali deroghe o modifiche al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.